

LE AGEVOLAZIONI FISCALI E LAVORATIVE

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI

I disabili, in caso di acquisto di un'autovettura, senza limiti di cilindrata, nuova od usata, alla condizione che il veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile, hanno diritto a una detrazione **IRPEF** pari al 19% del suo ammontare, nei limiti dell'importo di 18.075,99 euro.

All'acquisto da parte di un disabile di un'autovettura avente cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e fino a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, nuova o usata, e sull'acquisto contestuale di optional, è poi applicabile l'**IVA** al 4% anziché al 22%.

E' poi prevista l'esenzione permanente dal pagamento del **bollo** se il disabile ha acquistato un autoveicolo con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata.

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati anche dal pagamento dell'**imposta di trascrizione al PRA** in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Sono ammessi alle agevolazioni di cui sopra i non vedenti ed i sordi; i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento oltre che i disabili che presentano la situazione di handicap grave prevista dalla L. 104/92, art. 3 comma 3).

Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questi sia da considerare a suo carico ai fini fiscali (per essere ritenuto "a carico" del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro).

AGEVOLAZIONI PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA

Sono detraibili nella percentuale del 19% calcolabile su di un ammontare di spesa non superiore a 2.100,00 euro, e purché il reddito complessivo del contribuente non ecceda 40.000,00 euro, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nel caso in cui il contribuente non sia autosufficiente nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Tale detrazione è cumulabile con la possibilità di dedurre i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per colf / badanti, deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

AGEVOLAZIONI PER SPESE SANITARIE

Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica (assistenza infermieristica e riabilitativa) sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Tali spese sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

È bene ricordare che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.

Sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per:

- trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap;
- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;

- costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all'art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per ristrutturazioni);
- trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

AGEVOLAZIONI PER AUSILII TECNICI ED INFORMATICI

Si applica l'aliquota IVA agevolata del 4% per l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (protesi ed ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti, compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine, servoscala), oltre che per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Deve trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate (o anche impedito) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità.

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico oltre che il certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di un handicap o di una invalidità funzionale rientrante tra le quat-

tro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

EREDITA' E DONAZIONI A FAVORE DI DISABILE GRAVE

Per il pagamento dell'imposta di successione e donazione, quando l'erede o il donatario è una persona portatrice di handicap, riconosciuto grave ai sensi della Legge 104/92, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di euro 1.500.000,00.

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Si può fruire della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia (50% per quelle effettuate nel periodo 26 giugno 2012 – 30 giugno 2013) sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche e quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap qualora questo sia stato riconosciuto grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

La detrazione del 36% (o 50%) per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

LE AGEVOLAZIONI TELEFONICHE

I titolari di un contratto telefonico che si riferisce alla linea principale dell'abitazione ove risiede stabilmente il nucleo familiare, possono richiedere la riduzione del 50% dell'importo mensile di abbonamento se il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non supera 6.713,94 euro annui e se all'interno del nucleo familiare è presente una persona che percepisce la pensione di invalidità civile o la pensione sociale, oppure un anziano di età superiore ai 75 anni.

Per usufruire dell'agevolazione, occorre presentare la domanda di richiesta/rinnovo, a cui deve essere allegata la fotocopia dell'attestato contenente l'ISEE del nucleo familiare; la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare del contratto di abbonamento relativo alla linea telefonica in relazione alla quale si chiede l'agevolazione e, qualora diversa dal titolare, anche della persona in possesso del/i requisito/i sociale/i richiesto/i; la fotocopia del documento attestante la pensione sociale o la pensione di invalidità civile dalla quale risultino: nome, cognome, codice fiscale, categoria, codice INPS e decorrenza della pensione.

PERMESSI LAVORATIVI / CONGEDO

In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, possono godere di tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi, il genitore, o il coniuge, o il parente o l'affine entro il secondo grado. I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti, o quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.

In forza delle modificazioni introdotte dalla Legge 183/2010 non sono più richiesti i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa.

Al coniuge convivente; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, al padre o alla madre anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio); in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del «padre e della madre», ad uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ai fratelli od alle sorelle conviventi, spettano due anni di congedo retribuito che può essere anche frazionato. I congedi sono concessi anche per l'assistenza al coniuge, mentre non sono concessi per altri gradi di parentela (es. figlio che assiste il padre).

Il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave e il lavoratore disabile hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (l'azienda può tuttavia rifiutare la richiesta per ragioni di organizzazione del lavoro); non possono comunque essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede; i lavoratori che hanno a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 non possono essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno.

La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi lavorativi e per richiedere il congedo, è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità prevista dall'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992).

Il Ministero del Lavoro (Nota n. 13 del 20 febbraio 2009) ha ammesso la concessione dei permessi, in casi particolari, anche in presenza di ricovero. Se il disabile deve infatti recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie, interrompe il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all'assistenza del familiare il quale, ricorrendone dunque gli altri presupposti di legge (parentela e affinità), avrà diritto alla fruizione dei permessi. Il lavoratore è tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate e i permessi possono essere concessi solo in quella occasione. Il monte ore massimo dei permessi è comunque di tre giorni mensili.

L'INPS, da parte sua, ha precisato (Circolare 90/2007) che i permessi possono essere concessi anche nel caso di ricovero a tempo pieno di una persona con handicap grave (indipendentemente dall'età) se questi si trovi in coma vigile o in stato terminale. Queste condizioni sanitarie e la necessità di assistenza sono accertate del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS.